



**COMUNE DI CAIVANO**  
Città Metropolitana di Napoli

**REGOLAMENTO**  
**PER L'APPLICAZIONE**  
**DELL'ADDIZIONALE**  
**COMUNALE IRPEF**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali;

### **Art. 2 - Aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (*aliquota unica*)**

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è variata nella misura dello 0,8%;

### **Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti**

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 10.000,00;
2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto;

### **Art. 4 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.



# COMUNE DI CAIVANO

## CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 15 del 16/03/2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER ANNO 2023**

L'anno duemilaventitre, addì sedici del mese di Marzo alle ore 20:00, presso l'Auditorium dell'Istituto Comprensivo Viviani Parco Verde, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Arch. Francesco Emione il Consiglio Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott. Carmine Testa.

Intervengono i Signori:

Falco Vincenzo	Sindaco	P	
----------------	---------	---	--

	Nome				Nome		
1	SIRICO ANGELA	P		13	ALIBRICO GIOVANBATTISTA	P	
2	FALCO MARCANTONIO	P		14	DEL GAUDIO RAFFAELE	P	
3	PAOLELLA MARIA		A	15	FALCO PIETRO	P	
4	DE LUCIA ANTONIO	P		16	ANGELINO ANTONIO		A
5	EMIONE FRANCESCO	P		17	PINTO ENZO		A
6	FALCO MARIA	P		18	GRANDE IMMA		A
7	PALMIERO GIOVANNA		A	19	RUSSO GIUSEPPE		A
8	PERROTTA ANTONIO	P		20	RUSSO ORSELLA		A
9	GIULIANO FRANCESCO	P		21	PADRICELLI LUIGI		A
10	FALCO DOMENICO	P		22	MONFRECOLA ANTONIETTA		A
11	LIONELLI GAETANO	P		23	PONTICELLI GAETANO		A
12	PONTICELLI GIUSEPPE	P		24	MELLONE GIUSEPPE		A

PRESENTI: 13+Sindaco

ASSENTI: 11

**Risultano altresì presenti, per il punto in oggetto, perché entrati nel corso della trattazione dei punti precedenti i consiglieri: Angelino, Russo Orsella, Monfrecola, Ponticelli Gaetano.**

**Risultano altresì assente perché uscito nel corso della trattazione dei punti precedenti il Consigliere Ponticelli Giuseppe**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER ANNO 2023**

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

Visto inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

*11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;*

Vista la Delibera di C.S. n 68 del 13/02/2007 con la quale è stato approvato il Regolamento addizionale comunale Irpef e aliquota anno 2007;

Richiamata la deliberazione di C.C. n.25 del 18/05/2022, con la quale è stata determinata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8 per mille , con effetto dal 01 gennaio 2022;

Tenuto conto che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base alla delibera di cui sopra, ammonta per l'anno 2022 ad € 1.600.000,00 determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ..."*;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio **2023/2025 di confermare per l'anno 2023** l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF approvata nell'anno 2022 stabilendo;

- un'aliquota unica in misura pari allo **0,8%**;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a **10.000,00** euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in **€ 1.617.472,50** il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'*aliquota/delle aliquote* e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

## PROPONE

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte essenziale e sostanziale del presente deliberato;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, l'allegato Regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF composto da 4 Articoli;
3. di stabilire per l'anno 2023 l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef nella misura dello 0,8 per mille;
4. di quantificare presuntivamente in **€ 1.617.472,50** il gettito derivante dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;
5. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, entro i termini fissati dalla legge;
6. di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta su estesa;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti Responsabili, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 nr. 267;

Visto il verbale dei Revisori dei Conti n. 1 del 14/01/2023;

In allegato sub A viene riportata la trascrizione della registrazione degli interventi;

Ritenuto di approvarla;

Con voti favorevoli n. 13 e astenuti n.4 (Angelino, Russo Orsella, Monfrecola, Ponticelli Gaetano).

## DELIBERA

-Di approvare la suddetta proposta;

A seguito di distinta votazione che presenta il seguente esito: favorevoli n. 13 e contrari n. 4 (Angelino, Russo Orsella, Monfrecola, Ponticelli Gaetano).

## DELIBERA

Di dichiarare il seguente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio  
Arch. Francesco Emione

IL Segretario Generale  
Dott. Carmine Testa

(atto sottoscritto digitalmente)

## **PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE**

**OGGETTO: PARERE DEL REVISORE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 2 DEL 10/01/2023 SULLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2023**

*Comune di Caivano*

**L'ORGANO DI REVISIONE**

Verbale n. 1 del 14/01/2023

**OGGETTO: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2023"**

In data 14 gennaio 2023 alle ore 10,00 il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di dott Roberto Iavarone, Presidente, rag. Gianpaolo Cioffi, componente e dott Pasquale Gioiella, componente, si è riunito per esaminare gli atti relativi alla presente proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n 2 del 10/01/2023 avente ad oggetto la determinazione dell'addizionale comunale sull'IRPEF delle persone fisiche e la relativa aliquota da applicare per l'anno 2023;

Premesso che l'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 1 lettera m) decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 (L.n. 213/2012) prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali

### **VISTI**

- La proposta di deliberazione di cui sopra;
- Il D. lgs. n 360 del 28.09.1998 "Istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F., a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27.12.1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16.06.1998, n. 191" e successive modifiche, che istituisce l'addizionale comunale I.R.P.E.F., stabilendo altresì che i comuni possono stabilire un'aliquota variabile da applicare all'I.R.P.E.F., nei limiti dello 0,8% ;

- in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono: – "3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. – 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.";
- Il D.L. 267/2000;
- L'art. 1 co. 11 del D.L. 13/08/2011 n. 138;
- Il D.Lgs 15/12/1997 n. 446;

#### **VISTI ALTRESI'**

- Lo statuto comunale;
- Il regolamento che disciplina l'addizionale comunale IRPEF;
- Il TUEL e s.m.i.;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità;
- La legge 296/2006;
- Il DM Ministero dell'Interno 13/12/2022;

Preso atto della volontà, di confermare le aliquote IRPEF dell'anno precedente stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,80%, con una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;

Visti i pareri favorevoli espressi dai competenti funzionari dell'ente in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.LGS 267/2000

#### **ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di Consiglio Comunale n. 2 del 10/01/2023 avente ad oggetto la determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale sull' IRPEF per l'anno 2023.

L'ORGANO DI REVISIONE